

In generale esprimiamo apprezzamento per le tempistiche con cui la consultazione è stata pubblicata e per il calendario prospettato dall'Autorità per la conclusione del processo che porterà all'adozione della delibera attuativa, in quanto riteniamo sia congruo per consentire agli operatori di effettuare le proprie valutazioni e arrivare a conoscere con certezza il nuovo quadro di criteri tariffari con adeguato anticipo rispetto alla sua entrata in vigore.

Inoltre, con la finalità di migliorare la trasparenza, si desidera cogliere l'occasione della presente consultazione per proporre che sia introdotta la pubblicazione, idealmente in concomitanza con quella annuale delle tariffe, degli investimenti che entreranno in esercizio negli anni immediatamente successivi e delle eventuali dismissioni. Ciò consentirebbe agli utenti di disporre di elementi aggiuntivi, rispetto all'attuale quadro, per effettuare valutazioni e previsioni più precise circa l'andamento delle tariffe e degli eventuali oneri di sistema.

*S1. Osservazioni in merito ai criteri generali per il 6PRS*

Condividiamo quanto prospettato nel DCO circa la non estensione dei criteri ROSS al servizio di stoccaggio, in considerazione delle sue peculiarità rispetto agli altri servizi infrastrutturali a rete. Riteniamo opportuno che sia mantenuta continuità con i criteri tariffari del 5PRS e che sia garantita al contempo, ove possibile, l'uniformità nei criteri di riconoscimento dei costi tra i diversi servizi infrastrutturali energetici.

*S2. Osservazioni in merito alla durata del periodo regolatorio*

Nel DCO è ricordato come la durata del precedente periodo tariffario fosse stata fissata pari a 6 anni in conseguenza della raggiunta maturità del settore dello stoccaggio. Tale motivazione potrebbe valere anche tuttora ma, allo stesso tempo, visti gli ultimi anni caratterizzati da numerosi interventi di emergenza per garantire la sicurezza del sistema a seguito dell'incertezza generata dal conflitto tra Russia e Ucraina, che ancora persiste, si ritiene condivisibile che il prossimo periodo regolatorio abbia durata di 4 anni. Tale modifica, inoltre, comporta un vantaggio in termini di armonizzazione della gestione tariffaria tra i servizi di trasporto, rigassificazione e stoccaggio del gas naturale, da sempre enunciata come obiettivo dell'Autorità.

***S4. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale***

Si considera favorevolmente l'introduzione di un meccanismo come quello prospettato al punto 13.7 del DCO che determini una relazione tra efficienza dei costi, utilità per il sistema ed incentivazione per l'impresa. Per un'efficace implementazione di tale meccanismo si ritiene di fondamentale importanza che le imprese di stoccaggio svolgano analisi comparative sui costi di investimento di interventi simili e che l'Autorità proceda con i processi di monitoraggio e approvazione delle analisi costi benefici.

Si valuta, inoltre, opportuna la conferma dell'esclusione delle immobilizzazioni in corso dalla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto, in quanto si ritiene che tale esclusione rappresenti un necessario incentivo alla minimizzazione delle tempistiche di realizzazione e messa in esercizio dei nuovi investimenti.

Infine, riteniamo condivisibile l'intervento dell'Autorità, operato con delibera 513/2024, successivo rispetto alla pubblicazione del DCO 473/2024/R/gas, con cui da un lato è stato confermato il meccanismo di aggiornamento annuale a *trigger* dei WACC dei servizi infrastrutturali energetici e dall'altro è stata stabilita, per il sub-periodo 2025-2027 (o per parte di questo triennio in caso di attivazione del meccanismo di aggiornamento per il 2026 o per il 2027), la riduzione dal 6,6% al 6,1% del valore del tasso di remunerazione del capitale investito per il servizio di stoccaggio, in linea con il taglio generalizzato effettuato anche per gli altri servizi infrastrutturali. Tale operazione, infatti, risponde alle numerose richieste in tal senso manifestate dagli operatori di settore (nel corso delle audizioni e in risposta al recente DCO 342/2024/R/con), riflette l'andamento delle variabili macroeconomiche osservato nell'ultimo anno (in particolare dei tassi di interesse) e assicura che anche in futuro l'andamento di tali variabili sia tempestivamente incorporato nei valori dei WACC dei servizi infrastrutturali energetici.

***S5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento degli ammortamenti***

Si considera favorevolmente quanto prospettato nel DCO in merito ad incentivare i gestori delle infrastrutture di stoccaggio a preferire interventi di mantenimento in esercizio delle infrastrutture esistenti, cercando di evitare consistenti interventi di sostituzione, con la finalità di ridurre il più possibile il rischio di *stranded cost*. Si condivide altresì l'introduzione di un valore soglia per il riconoscimento tariffario di tali interventi, espresso in termini percentuali rispetto al costo storico rivalutato dell'opera, al fine di limitare l'utilizzo della nuova categoria

**Segreteria Comitato di Consultazione per l'attività di Stoccaggio del gas naturale**

c/o Edison Spa

Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano

M. +39 366 9004692- F. +39 02 6222 7055

E-mail: [comitato.stoccaggio@edison.it](mailto:comitato.stoccaggio@edison.it); [comitato.stoccaggio@pec.edison.it](mailto:comitato.stoccaggio@pec.edison.it)

di cespite ai soli interventi strettamente necessari all'allungamento della vita utile dei pozzi e delle condotte, evitandone la sostituzione.

***S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio***

Non si considera opportuno il superamento del meccanismo di penalità per i casi in cui, durante le fasi di erogazione o iniezione, le prestazioni di iniezione e di erogazione giornaliera complessivamente messe a disposizione degli utenti risultino inferiori a quelle associate alle capacità conferite ovvero del meccanismo di penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui all'articolo 16 della RQSG attualmente in vigore. In merito si ritiene che non siano venute meno le motivazioni che hanno portato all'introduzione di tale strumento, come ad esempio quella relativa al bilanciamento incentivi/penalità dei meccanismi di incentivazione RAST (riportata al comma 27.9 del DCO 288/2019). Inoltre, si ritiene che suddetto meccanismo di penalità risulti tuttora necessario, in quanto rappresenta uno strumento fondamentale per incentivare le imprese di stoccaggio a garantire con continuità e affidabilità i livelli di prestazione concordati, tutelando al contempo gli utenti da eventuali disservizi e favorendo il rispetto degli impegni contrattuali previsti dalla normativa vigente.